



COMUNE DI TORCEGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 76

della Giunta comunale

OGGETTO: Costituzione del Comune di Torcegno nel giudizio avanti al Consiglio di Stato relativo al ricorso in appello contro il Comune di Torcegno per la riforma della Sentenza emessa dal TRGA di Trento n. 175/2023. CIG: B2384D3471.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **ventisette** del mese di **giugno**, alle ore 18.15, in videoconferenza da remoto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Campestrin Daniela - Sindaco
2. Campestrini Ivan - Vicesindaco
3. Campestrin Lara - Assessore
4. Penasa Vittorio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Campestrin Daniela, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 06.05.2024 è stata notificata al Comune di Torcegno copia del ricorso al Consiglio di Stato contro il Comune di Torcegno, in persona del Sindaco pro tempore, per la riforma della Sentenza emessa dal TRGA di Trento n. 175/2023, pubblicata il 03.11.2023, non notificata, resa su ricorso n. 51/2023 proposto per l'annullamento del permesso di costruire n. 20/2022 rilasciato dal Comune di Torcegno all'Impresa Battisti srl e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Il ricorso in appello è stato protocollato al nr. 2007 del 07.05.2024;

Si rende pertanto opportuna una decisione in merito alla costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale valutando la possibilità di ricorrere all'assistenza di un avvocato.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso;

valutate le considerazioni espresse dal ricorrente nel ricorso;

ritenuto opportuno costituirsi in giudizio davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per difendere le ragioni dell'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, nell'emissione degli atti di competenza;

dato atto che il contenzioso in parola si protrae da tempo e che negli anni sono intervenuti numerosi ed articolati pronunciamenti da parte dell'APPA e del Servizio Urbanistica della Provincia di Trento i cui risvolti, di natura prettamente giurisprudenziale, risultano sovente di difficile lettura da parte dell'amministrazione comunale, la quale non dispone di personale sufficientemente esperto e competente in materia in grado di fornire un efficace supporto giuridico;

ravvisata pertanto la necessità di nominare un avvocato per la rappresentanza e difesa dell'amministrazione in causa e dato atto che bisogna urgentemente procedere in tal senso;

accertato che gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite sono esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 13 e 56 del D.Lgs. 36/2023.

dato atto che il Comune di Torcegno ha sottoscritto una polizza assicurativa con Unipolsai Assicurazioni s.p.a. per la tutela legale dell'Ente e che la polizza prevede espressamente che anche "le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società (art. 2.14 comma 2°)";

valutata l'opportunità di rivolgersi allo stesso studio legale che ha assistito il Comune di Torcegno in primo grado, studio qualificato che ha valutato la questione ed espresso la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico;

richiamato l'art. 21, c. 4 della L.P. n. 23/1990, il quale prevede che fino alla soglia prevista dalla normativa statale, art. 50 comma 1 del D.LGS 36/2023, ovvero per servizi e forniture d'importo inferiore ad € 140.000,00=, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

visto il comma 6 dell'art. 36ter 1 della L.P. 23/1990 e ss.mm., il quale prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a."

dato atto che nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento è stata messa a disposizione dalla

Pat la piattaforma di e-procurement Contracta ed interoperabilità PCP;

acquisita formalmente al prot. 2229 dd. 17.05.2024 la disponibilità dello studio legale Avv. Flavio Maria Bonazza con sede a Trento 38122, in Piazza Mosna n° 8 – p.iva 00640560223, esperto e qualificato nella materia oggetto del ricorso;

vista la nota formulata su richiesta dell'Amministrazione, da parte del legale Avv. Flavio Maria Bonazza, pervenuta in data 17.05.2024 al prot. n. 2229, che espone un costo per la costituzione in giudizio stimato nell'ordine di Euro 10.100,00 oltre ad IVA e CNPA e rimborso spese generali;

ritenuto tale preventivo congruo in relazione a quanto già richiesto;

accertata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per garantire l'assunzione dei necessari provvedimenti entro i termini;

acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Vicesegretario comunale, Responsabile della struttura competente, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **di autorizzare** la costituzione del Comune di Torcegno, a mezzo del Sindaco, nel giudizio avanti al Consiglio di Stato relativo al ricorso in appello contro il Comune di Torcegno, nella persona del Sindaco pro tempore per la riforma della Sentenza emessa dal TRGA di Trento n. 175/2023, pubblicata il 03.11.2023, non notificata, resa su ricorso n. 51/2023 proposto per l'annullamento del permesso di costruire n. 20/2022 rilasciato dal Comune di Torcegno all'Impresa Battisti srl e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
2. **di incaricare**, tramite piattaforma di e-procurement Contracta, della rappresentanza e difesa delle ragioni del Comune nel procedimento l'avvocato Flavio Maria Bonazza dello Studio legale con sede a Trento 38122, in Piazza Mosna n° 8 – p.iva 00640560223 alle condizioni riportate nel preventivo agli atti prot.n. 2229 del 17.05.2024;
3. **di autorizzare** il Sindaco del Comune di Torcegno a rilasciare apposito mandato in tal senso all'avvocato sopra nominato;
4. **di stabilire** che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in via presuntiva in
- Euro 14.737,11.- (Iva e Cnpa incluse con calcolo spese generali al 15%) per l'incarico di difesa
- Euro 300,00.- per eventuali spese di trasferta a Roma per discussione udienza
viene impegnata al cap. 10183/10 cod. bilancio 1.03.02.11.006 del bilancio di previsione 2024-2026 esercizio finanziario 2024;
5. **di dare atto** che il CIG assegnato risulta essere: **B2384D3471**;
6. **di dare atto** per tale spesa è prevista la copertura assicurativa con la polizza tutela giudiziaria;
7. **di stabilire** che eventuali integrazioni di spesa necessarie per tale procedimento potranno essere disposte con provvedimento del Segretario comunale;
8. **di dichiarare**, per i motivi addotti, con votazione separata e con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del vigente Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 2/2018.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento è ammesso il seguente ricorso:

-Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

-Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Campestrin Daniela

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).